

DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2024
11/2024/R/COM

**PROROGA, PER L'ANNO 2024, DELLE AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL CENTRO ITALIA E
NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO, NEL 2016 E 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1281^a riunione del 30 gennaio 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito: legge di Bilancio 2022);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito: legge di Bilancio 2024);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto-legge 201/11), che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto-legge 189/16);
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito: decreto-legge 148/17);
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

- interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (di seguito: decreto-legge 55/18), come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, n. 170;
- il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (di seguito: decreto-legge 109/18);
 - il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (di seguito: decreto-legge 123/19);
 - il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/20);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e il relativo Allegato C (TIC);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 587/2018/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in

- attuazione del decreto-legge 123/2019” (di seguito: deliberazione 54/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, recante “Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 429/2020/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2021, 111/2021/R/com, recante “Misure urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 111/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 503/2021/R/com, recante “Ulteriori misure in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 503/2021/R/com);
 - la deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)” e il relativo Allegato A (TIV);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2022, 34/2022/R/com, recante “Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Florio, negli anni 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 34/2022/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 2/2023/R/com, recante “Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Florio, negli anni 2016 e 2017” (di seguito: deliberazione 2/2023/R/com);
 - la deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, recante “Disposizioni per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, la definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili e l’adeguamento di obblighi informativi per l’energia elettrica e il gas” e il relativo Allegato A (TIVG);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e i relativi Allegati A (TIT 2024-2027), B (TIME 2024-2027), e C (TIC 2024-2027);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel e il relativo Allegato A (RTTE 2024-2027);
 - il “Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - settore elettrico”, approvato con la deliberazione 28 dicembre 2023, 618/2023/R/com (di seguito: TIPPI).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, tra l'altro, con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- con riferimento agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, l'Autorità, con le deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 81/2018/R/com, ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 e dall'articolo 2bis, commi 24 e 25, del decreto-legge 148/17:
 - approvando le disposizioni in materia di agevolazioni (anche di natura tariffaria), sospensione dei termini di pagamento delle fatture e rateizzazione degli importi delle fatture sospese a favore delle popolazioni colpite dai richiamati eventi sismici;
 - introducendo misure di anticipazione finanziaria e compensazione dei mancati ricavi derivanti dal riconoscimento delle sopradette agevolazioni, a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII);
- inoltre, l'Autorità, dapprima con deliberazione 587/2018/R/com e poi con deliberazione 54/2020/R/com, ha dato attuazione all'articolo 1, comma 6bis, del decreto-legge 55/18, definendo le esenzioni previste a maggior tutela dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”, individuate mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 e attive alla data degli eventi sismici nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16;
- peraltro, con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato l'Isola di Ischia il 21 agosto 2017, con deliberazione 429/2020/R/com, l'Autorità, in considerazione di quanto espressamente previsto all'articolo 8, comma 1ter, secondo periodo, del decreto-legge 123/19, ha disposto il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla menzionata deliberazione 252/2017/R/com anche a favore delle popolazioni colpite dai sopracitati eventi site nei Comuni di Casamicciola

- Terme, Lacco Ameno e Forio;
- successivamente, con deliberazione 111/2021/R/com, l’Autorità ha modificato il quadro regolatorio disposto con le precedenti deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com al fine di dare piena attuazione alle disposizioni recate dall’articolo 17-ter, comma 2, e 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20 prorogando, tra l’altro, fino alla data del 31 dicembre 2021 le agevolazioni previste a favore:
 - a) dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle zone rosse istituite con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia;
 - b) dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili, localizzate sia nel Centro Italia che nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che avessero trasmesso, entro il 30 aprile 2021, all’Agenzia delle Entrate e all’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti la dichiarazione attestante l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
 - c) delle utenze e forniture relative alle strutture abitative di emergenza (di seguito: SAE) e ai moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (di seguito: MAPRE), ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture, installate con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia;
 - inoltre, con deliberazione 503/2021/R/com, l’Autorità, in piena aderenza alle previsioni normative sopra richiamate, ha:
 - disciplinato le modalità operative di riconoscimento delle agevolazioni di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, prevedendone l’applicazione fino al “*completamento della ricostruzione*”, ossia fino alla data di richiesta di cessazione o voltura d’utenza;
 - disposto, altresì, che i mancati ricavi relativi alle quote fisse della vendita delle forniture localizzate nelle zone rosse siano compensati nell’ambito dei meccanismi di perequazione già previsti (di cui alla sopracitata deliberazione 252/2017/R/com);
 - successivamente, sulla base di quanto disposto all’articolo 1, commi 452 e 453, della legge di Bilancio 2022, l’Autorità, con deliberazione 34/2022/R/com, ha prorogato le esenzioni e le agevolazioni previste dalle menzionate deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com a favore delle categorie di utenze e forniture site nelle zone rosse e dichiarate inagibili di cui alle lettere a) e b) sopra meglio specificate, fino alla data del 31 dicembre 2022;
 - infine, in attuazione di quanto previsto con l’articolo 1, commi 755 e 756, della legge di Bilancio 2023, l’Autorità, con deliberazione 2/2023/R/com, ha prorogato - in continuità con quanto compiuto precedentemente - le esenzioni e le agevolazioni tariffarie previste dalle deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com a favore delle medesime categorie di utenze e forniture - già oggetto di proroga con la deliberazione 34/2022/R/com - fino alla data del 31

dicembre 2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- per l'anno 2024, il legislatore, con la legge di Bilancio 2024, è intervenuto nuovamente - e con le medesime modalità introdotte con le leggi di Bilancio 2022 e 2023 - a tutela delle popolazioni maggiormente colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in data 21 agosto 2017, per i settori dell'energia elettrica, del gas e per il servizio idrico integrato;
- in particolare, con riferimento agli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, il legislatore ha disposto all'articolo 1, comma 416, della legge di Bilancio 2024, la proroga, anche per l'anno 2024, delle esenzioni a favore delle utenze e forniture site nelle c.d. zone rosse, prevedendo che “[l]e esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024”;
- le esenzioni introdotte dal citato articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 148/17 sono quelle previste “in favore delle utenze localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 [data iniziale degli eventi sismici] e la data di entrata in vigore della presente disposizione [25 luglio 2018]”;
- con riferimento ai medesimi eventi sismici verificatisi nel Centro Italia, il legislatore ha altresì previsto, all'articolo 1, comma 417, della legge di Bilancio 2024, la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili, disponendo che “[a]ll'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »”;
- in particolare, con il medesimo comma 417, il legislatore ha disposto la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria anche a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili coinvolte dagli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in data 21 agosto 2017;
- con riferimento specifico ai soggetti titolari di utenze e forniture inagibili interessati dalla proroga, il nuovo articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 123/19 prevede che “[l]e agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.”;
- le agevolazioni di cui al precedente alinea sono quelle previste a favore dei titolari

delle utenze situate nei Comuni del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e *2bis* al decreto-legge 189/16 e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 109/18.

RITENUTO NECESSARIO:

- intervenire tempestivamente al fine di adeguare il quadro regolatorio vigente a quanto disposto dall'articolo 1, commi 416 e 417, della legge di Bilancio 2024, a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio nel 2016 e 2017;
- fornire ai gestori del SII e agli esercenti la vendita indicazioni immediate per l'applicazione delle esenzioni e delle agevolazioni a favore dei soggetti aventi titolo, al fine di garantire ai clienti e utenti finali coinvolti una forma di sostegno continuativo in coerenza con le proroghe disposte dal legislatore negli ultimi tre anni;
- disporre, pertanto, che i medesimi esercenti e gestori continuino a riconoscere fino alla data del 31 dicembre 2024, nell'ambito del normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, per i settori dell'energia elettrica, del gas e per il servizio idrico integrato, a favore:
 - delle utenze e forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia e in particolare, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2bis* al decreto-legge 189/16;
 - delle utenze e forniture inagibili, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che abbiano adempiuto all'obbligo di trasmissione della dichiarazione di inagibilità all'Agenzia delle Entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti entro il 30 aprile 2021 e che, a tal fine, abbiano presentato, ai medesimi esercenti e ai gestori del SII, l'istanza di cui all'articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com, nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità ivi indicate;
- al fine di dare completa attuazione all'insieme di misure introdotte dalla richiamata legge di Bilancio 2024, confermare i meccanismi di compensazione già previsti dalle deliberazioni 111/2021/R/com e 503/2021/R/com, a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del SII;
- aggiornare altresì le disposizioni della deliberazione 503/2021/R/com in materia di compensazione per i mancati ricavi relativi alle quote fisse della vendita delle forniture localizzate nelle zone rosse, al mutato quadro regolatorio dei servizi di tutela elettrico e gas.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- non sottoporre a preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, le previsioni adottate con la

presente deliberazione, in quanto norme a contenuto strettamente vincolato e assolutamente necessarie a garantire con tempestività l’attuazione e la piena operatività delle disposizioni di legge introdotte con la legge di Bilancio 2024;

- pubblicare sul sito internet dell’Autorità le menzionate deliberazioni 252/2017/R/com, 111/2021/R/com 429/2020/R/com e 503/2021/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 111/2021/R/com

- 1.1 All’articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 111/2021/R/com, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2024”.
- 1.2 All’articolo 2, comma 2.1, della deliberazione 111/2021/R/com le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2024”.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 429/2020/R/com

- 2.1 All’articolo 3 della deliberazione 429/2020/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. il comma 3.3ter è sostituito dal seguente:

“3.3ter A partire dall’anno 2023, ai fini del riconoscimento delle compensazioni dei minori ricavi di cui al comma 1.1, le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita, le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e i gestori del servizio idrico integrato trasmettono apposita istanza alla CSEA, con le modalità da questa definite, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riconoscimento delle agevolazioni. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette contestualmente la documentazione richiesta all’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente, il quale comunicherà, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, alla CSEA, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore medesimo.”;
 - ii. il comma 3.3quater è abrogato;
 - iii. al comma 3.4 le parole “3.2, 3.3, 3.3bis, 3.3ter e 3.3quater” sono sostituite dalle seguenti parole: “3.2, 3.3, 3.3bis e 3.3ter”;

- iv. al comma 3.6:
- le parole “*dei precedenti commi 3.2, 3.3bis, 3.3ter e 3.3quater*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*dei precedenti commi 3.2, 3.3bis e 3.3ter*”;
 - le parole “*dai medesimi commi 3.2, 3.3bis, 3.3ter e 3.3quater*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*dai medesimi commi 3.2, 3.3bis e 3.3ter*”;
 - le parole “*di cui ai commi 3.3, 3.3bis, 3.3ter e 3.3quater*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*di cui ai commi 3.3, 3.3bis e 3.3ter*”;
- v. al comma 3.7 le parole “*3.2, 3.3, 3.3bis, 3.3ter e 3.3quater*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*3.2, 3.3, 3.3bis e 3.3ter*”.

Articolo 3

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 252/2017/R/com

- 3.1 All’articolo 5 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 5.1, lettera b), dopo le parole “*del TIT 2020-2023*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024, le medesime componenti di cui al comma 28.2, lettere a), b), e c), del TIT 2024-2027*”;
 - ii. al comma 5.1, lettera c), dopo le parole “*del TIT 2020-2023*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024, le medesime componenti di cui al comma 2.1 del TIPPI*”;
 - iii. al comma 5.2, le parole “*di cui alla tabella 3, lettera b) del TIV allegato alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i. fino alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella 3bis, lettera b) del TIV allegato alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i. successivamente al 31 dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2020 e di cui alla tabella 3 del TIV allegato alla deliberazione 491/2020/R/eel successivamente al 31 dicembre 2020*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*pro tempore vigenti*”.
- 3.2 All’articolo 6, comma 6.1, della deliberazione 252/2017/R/com, sono apportate le seguenti modificazioni
- i. alla lettera a), dopo le parole “*del TIT*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024 di cui all’articolo 17 del RTTE 2024-2027*”;
 - ii. alla lettera b), dopo le parole “*del TIT*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024 di cui al comma 25.6 del TIT 2024-2027*”;

- iii. alla lettera d), dopo le parole “*a partire dal 1° gennaio 2017*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024 di cui all’articolo 35 del TIME 2024-2027*”;
 - iv. alla lettera e), dopo le parole “*del TIT 2020-2023*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024, le medesime componenti di cui al comma 2.1 del TIPPI*”.
- 3.3 All’articolo 7 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 7.1 dopo le parole “*dal Titolo II e dal comma 28.1 del TIC*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024 dal Titolo III e dal comma 28.1 del TIC 2024-2027*”;
 - ii. al comma 7.4 dopo le parole “*del TIC*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024 di cui ai titoli III, IV e V del TIC 2024-2027*”.
- 3.4 All’articolo 17 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 17.1, dopo le parole “*del TIT 2020-2023*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024 all’articolo 35 del TIT 2024-2027*”.
 - ii. al comma 17.5, dopo le parole “*del TIT 2020-2023*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024, dal comma 10.1, lettera f) del TIPPI*”.
 - iii. al comma 17.10, dopo le parole “*del TIT 2020-2023*” sono aggiunte le seguenti parole: “*nonché, a partire dal 1° gennaio 2024, dal comma 10.1, lettera m) del TIPPI*”.
- 3.5 All’articolo 27, comma 3, lettera b), della deliberazione 252/2017/R/com, le parole “*31bis e 33*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*30 e 37*”.

Articolo 4

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 503/2021/R/com

- 4.1 All’articolo 6 della deliberazione 503/2021/R/com è aggiunto il seguente comma 6.9:
- “6.9 *Laddove, a seguito delle modifiche intervenute nell’assetto dei mercati retail di energia elettrica e gas naturale, il valore di uno dei corrispettivi e/o componenti di cui al presente articolo relativo ad una determinata tipologia di cliente non fosse più definito dall’Autorità, il valore del corrispettivo e/o componente da considerare ai fini di quanto previsto al precedente comma*

6.3 è pari a quello da ultimo aggiornato e pubblicato dall’Autorità per la corrispondente tipologia di cliente.”.

Articolo 5
Disposizioni finali

- 5.1 I gestori del SII e gli esercenti la vendita provvedono a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet le misure straordinarie e urgenti adottate con il presente provvedimento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio nel 2016 e 2017.
- 5.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania, agli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 5.3 Il presente provvedimento e le deliberazioni 252/2017/R/com, 111/2021/R/com, 429/2020/R/com e 503/2023/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini